



Direzione Centrale Coordinamento Normativo

Roma, 19 giugno 2023

OGGETTO: Raccolta dei principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d'imposta, crediti d'imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l'apposizione del visto di conformità per l'anno d'imposta 2022 – Parte prima

Erogazioni liberali in denaro o natura a favore delle ONLUS, delle associazioni di promozione sociale e degli altri ETS iscritti nel RUNTS (Rigo E8/E10, cod. 71)

Art. 83, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117

Aspetti generali

Il Codice del Terzo settore ha introdotto una disciplina unitaria per le detrazioni e le deduzioni spettanti a chi effettua erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore.

In particolare, il comma 1, primo periodo, dell'art. 83 del Codice del Terzo settore stabilisce che dall'imposta lorda si detrae un importo, pari al 30 per cento, delle erogazioni in denaro o in natura effettuate a favore degli enti del Terzo settore, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società.

Il comma 3 del citato art. 83 prevede che tali disposizioni si applichino a condizione che le liberalità ricevute siano utilizzate ai sensi dell'art. 8, comma 1, del Codice del Terzo settore.

Si ricorda che la spettanza delle suddette detrazioni e deduzioni è subordinata, tra l'altro, all'iscrizione degli enti del Terzo Settore (ETS), a favore dei quali è effettuata l'erogazione liberale, nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS).

Atteso che tale Registro è operativo a decorrere dal 23 novembre 2021, si osserva, in particolare, quanto segue:

- per le APS già iscritte nei vecchi registri che transitano nel RUNTS permanendovi, le erogazioni liberali da esse ricevute sono detraibili, senza soluzione di continuità (sia nel periodo di iscrizione nel proprio registro, sia in quello di iscrizione nel RUNTS);
- per le APS già iscritte nei vecchi registri che, per qualunque motivo, a seguito del processo di “trasmigrazione”, sono estromesse dal RUNTS, le erogazioni liberali da esse ricevute dopo l'estromissione non sono detraibili⁴;
- per gli enti diversi dalle ODV e dalle APS già iscritte nei vecchi registri, le erogazioni liberali da essi ricevute sono detraibili solo a decorrere dalla loro iscrizione nel RUNTS⁵.

Oltre che per le erogazioni liberali effettuate nei confronti degli enti sopra indicati, l'agevolazione in esame si applica anche, in via transitoria, ai sensi dell'art. 104, comma 1, del Codice del Terzo Settore,

⁴ Al fine di conoscere l'esito del processo di “trasmigrazione” dai predetti registri nel RUNTS è possibile consultare il sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al *link* <https://servizi.lavoro.gov.it/runts/it-it/Lista-enti>.

⁵ L'elenco degli ETS è consultabile nel sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al *link* <https://servizi.lavoro.gov.it/runts/it-it/Lista-enti>.

alle erogazioni liberali in favore delle ONLUS di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nell'apposita Anagrafe.

L'elenco delle ONLUS è disponibile nel sito dell'Agenzia delle entrate (<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Istanze/Iscrizione+allanagrafe+Onlus/Nuovo+Elenco+Onlus/?page=schedeistanze>).

Cumulabilità con altre agevolazioni

In alternativa alla detrazione, le erogazioni effettuate alle ONLUS sono:

- deducibili dal reddito complessivo ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. g), del TUIR riferito alle erogazioni liberali in favore delle ONG che hanno mantenuto la qualifica di ONLUS e iscritte all'Anagrafe delle ONLUS (***Risoluzione 24.02.2015 n. 22/E***) (rigo E26, cod. 7);
- detraibili ai sensi dell'art. 15, comma 1.1, del TUIR riferito alle erogazioni liberali in denaro a favore delle ONLUS e delle iniziative umanitarie, laiche o religiose, gestite da associazioni, fondazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei Paesi non appartenenti all'OCSE (rigo E8/E10, cod. 61);
- detraibili ai sensi dell'art. 83, comma 1, secondo periodo, del Codice del Terzo settore riferito alle erogazioni liberali a favore delle Organizzazioni di Volontariato (ODV);
- deducibili ai sensi del medesimo art. 83, comma 2, del Codice del Terzo settore riferito alle erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore.

Il citato art. 83 del Codice del Terzo settore, al comma 4, prevede, ferma la non cumulabilità delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 (detrazione e deduzione), che i soggetti che fruiscono delle agevolazioni ivi previste non possono fruire delle detrazioni o deduzioni previste da altre norme agevolative per analoghe erogazioni liberali, effettuate a beneficio dei soggetti indicati nell'art. 83 del Codice del Terzo settore.

Pertanto, il contribuente che fruisce della detrazione da indicare con il codice 71 nel rigo E8/E10, non può fruire, sia per le medesime erogazioni che per erogazioni analoghe effettuate anche a diversi beneficiari, sempreché ricompresi nell'ambito di applicazione dell'art. 83, comma 1, primo periodo, del Codice del Terzo settore, delle agevolazioni previste per:

- le erogazioni liberali in denaro a favore delle ONLUS e delle iniziative umanitarie, laiche o religiose, gestite da associazioni, fondazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei Paesi non appartenenti all'OCSE (rigo E8/E10, cod. 61);
- le erogazioni liberali a favore delle organizzazioni del volontariato (rigo E8/E10, cod. 76);

- le erogazioni liberali in denaro o natura in favore delle ONLUS, delle organizzazioni del volontariato e delle associazioni di promozione sociale (rigo E36);
- le erogazioni liberali in favore delle ONG che hanno mantenuto la qualifica di ONLUS e iscritte all'Anagrafe delle ONLUS secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 1, lett. g), del TUIR (*Risoluzione 24.02.2015 n. 22/E*) (rigo E26, cod. 7).

Limiti di detraibilità

La detrazione è calcolata su un importo non superiore a euro 30.000.

Con il decreto interministeriale 28 novembre 2019 sono state individuate le tipologie di beni in natura che danno diritto alla detrazione e sono stati stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione delle liberalità in natura effettuate a partire dal 2020.

In particolare, l'art. 3 del citato d.m. stabilisce che la detrazione spettante è calcolata sulla base del valore normale del bene oggetto di donazione, determinato ai sensi dell'art. 9 del TUIR.

Qualora il valore della cessione, singolarmente considerata, sia superiore ad euro 30.000, ovvero, nel caso in cui, per la natura dei beni, non sia possibile desumerne il valore sulla base di criteri oggettivi, il donatore deve acquisire una perizia giurata che attesti il valore dei beni donati, recante data non antecedente a novanta giorni il trasferimento del bene.

L'importo deve comprendere le erogazioni indicate con il codice 71 nella CU 2023 (punti da 341 a 352).

Modalità di pagamento

L'erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997 (carta di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). La detrazione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti.

Documentazione da controllare e conservare

Il sostenimento dell'onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall'estratto conto della società che gestisce tali carte.

Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell'ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall'estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la

carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell'erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata a suo favore dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata.

Occorre, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti dalla ricevuta del versamento bancario o postale, dall'estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.

Tipologia	Documenti
Erogazioni liberali a favore delle ONLUS, delle associazioni di promozione sociale e degli altri ETS iscritti nel RUNTS	- Ricevuta del versamento bancario o postale da cui risulti anche il beneficiario - In caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, estratto conto della banca o della società che gestisce tali carte da cui risulti anche il beneficiario - Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell'ipotesi in cui dalla ricevuta del pagamento effettuato con le modalità in precedenza definite non sia possibile individuare uno degli elementi richiesti, ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risultino anche il donante e la modalità di pagamento utilizzata - Dalle ricevute deve risultare il carattere di liberalità del pagamento - Per i beni in natura, documentazione attestante il valore normale del bene (listini, tariffari o mercuriali, perizia, ecc.), e ricevuta del donatario che contenga la descrizione analitica e dettagliata dei beni donati con l'indicazione dei relativi valori

Erogazioni liberali a favore delle organizzazioni del volontariato (Rigo E8/E10, cod. 76)

Art. 83, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117

Aspetti generali

A decorrere dal 1° gennaio 2018, l'art. 83, comma 1, secondo periodo, del Codice del Terzo settore, stabilisce che dall'imposta lorda si detrae un importo, pari al 35 per cento, delle erogazioni in denaro o in natura effettuate a favore delle organizzazioni del volontariato.

Il comma 3 del citato art. 83 prevede che tali disposizioni si applichino a condizione che le liberalità ricevute siano utilizzate ai sensi dell'art. 8, comma 1, del Codice del Terzo settore.

Si ricorda che la spettanza delle suddette detrazioni e deduzioni è subordinata, tra l'altro, all'iscrizione degli enti del Terzo Settore (ETS), a favore dei quali è effettuata l'erogazione liberale, nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS).

Atteso che tale Registro è operativo a decorrere dal 23 novembre 2021, si osserva, in particolare, quanto segue:

- per le ODV già iscritte nei vecchi registri che transitano nel RUNTS permanendovi, le erogazioni liberali da esse ricevute sono detraibili, senza soluzione di continuità (sia nel periodo di iscrizione nel proprio registro, sia in quello di iscrizione nel RUNTS);
- per le ODV già iscritte nei vecchi registri che, per qualunque motivo, a seguito del processo di “trasmigrazione”, sono estromesse dal RUNTS, le erogazioni liberali da esse ricevute dopo l'estromissione non sono detraibili⁶;
- per gli enti diversi dalle ODV e dalle APS già iscritte nei vecchi registri, le erogazioni liberali da essi ricevute sono detraibili solo a decorrere dalla loro iscrizione nel RUNTS⁷.

Cumulabilità con altre agevolazioni

Il citato art. 83 del Codice del Terzo settore, al comma 4, prevede, ferma restando la non cumulabilità delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 (detrazione e deduzione), che i soggetti che fruiscono delle agevolazioni ivi previste non potranno fruire per analoghe erogazioni liberali, effettuate a beneficio

⁶ Al fine di conoscere l'esito del processo di “trasmigrazione” dai predetti registri nel RUNTS è possibile consultare il sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al *link* <https://servizi.lavoro.gov.it/runts/it-it/Lista-enti>.

⁷ L'elenco degli ETS è consultabile nel sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al *link* <https://servizi.lavoro.gov.it/runts/it-it/Lista-enti>.

dei soggetti indicati nell'art. 83 del Codice del Terzo settore, delle detrazioni o deduzioni previste da altre norme agevolative.

Pertanto, il contribuente che fruisce della detrazione da indicare con il codice 76 nel rigo E8/E10, non può fruire, sia per le medesime erogazioni che per erogazioni analoghe effettuate anche a diversi beneficiari, sempreché ricompresi nell'ambito di applicazione dell'art. 83, comma 1, secondo periodo, del Codice del Terzo settore, delle agevolazioni previste per:

- le erogazioni liberali in denaro a favore delle ONLUS e delle iniziative umanitarie, laiche o religiose, gestite da associazioni, fondazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei Paesi non appartenenti all'OCSE – rigo E8/E10, cod. 61;
- le erogazioni liberali a favore delle ONLUS e delle associazioni di promozione sociale (rigo E8/E10, cod. 71);
- le erogazioni liberali in denaro o natura in favore delle ONLUS, delle organizzazioni del volontariato e delle associazioni di promozione sociale (rigo E36).
- le erogazioni liberali in favore delle ONG che hanno mantenuto la qualifica di ONLUS e iscritte all'Anagrafe delle ONLUS secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 1, lett. g), del TUIR (rigo E26, cod. 7).

Limiti di detraibilità

La detrazione è calcolata su un importo non superiore a euro 30.000.

Con il d.i. 28 novembre 2019 sono state individuate le tipologie di beni in natura che danno diritto alla detrazione e sono stati stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione delle liberalità in natura effettuate a partire dal 2020. In particolare l'art. 3 del citato decreto stabilisce che la detrazione spettante è calcolata sulla base del valore normale del bene oggetto di donazione, determinato ai sensi dell'art. 9 del TUIR.

Qualora il valore della cessione, singolarmente considerata, sia superiore ad euro 30.000, ovvero, nel caso in cui, per la natura dei beni, non sia possibile desumerne il valore sulla base di criteri oggettivi, il donatore dovrà acquisire una perizia giurata che attesti il valore dei beni donati, recante data non antecedente a novanta giorni il trasferimento del bene.

Modalità di pagamento

L'erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997 (carte di credito, carte di debito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). La detrazione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti.

Documentazione da controllare e conservare

Il sostenimento dell'onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall'estratto conto della società che gestisce tali carte.

Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell'ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall'estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell'erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata a suo favore dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata.

Occorre, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti dalla ricevuta del versamento bancario o postale, dall'estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.

Ai sensi dell'art. 4 del citato d.l. 28 novembre 2019, l'erogazione liberale in natura deve risultare da atto scritto contenente la dichiarazione del donatore recante la descrizione analitica dei beni donati, con l'indicazione dei relativi valori, nonché la dichiarazione del soggetto destinatario dell'erogazione contenente l'impegno ad utilizzare direttamente i beni medesimi per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Il donatore deve consegnare al soggetto destinatario dell'erogazione anche copia della perizia giurata di stima laddove prevista.

Tipologia	Documenti
Erogazioni liberali a favore delle organizzazioni del volontariato	- Ricevuta del versamento bancario o postale da cui risulti anche il beneficiario - In caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, estratto conto della banca o della società che gestisce tali carte da cui risulti anche il beneficiario - Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell'ipotesi in cui dalla ricevuta del pagamento effettuato con le modalità in precedenza definite non sia possibile individuare uno degli elementi richiesti, ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risultino anche il donante e la modalità di pagamento utilizzata - Dalle ricevute deve risultare il carattere di liberalità del pagamento - Per i beni in natura, documentazione attestante il valore normale del bene (listini, tariffari o mercuriali, perizia, ecc.) e ricevuta del donatario che contenga la descrizione analitica e dettagliata dei beni donati con l'indicazione dei relativi valori